



ORDINANZA N. 6 / 2022

PORTO DI ANCONA

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm. ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm. ii, che dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministri le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;



- VISTO** l'art. 14 del Regolamento degli accessi, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Ancona Rev.2/16 approvato con Ordinanza Presidenziale N° 6/2016 recante la disciplina dell'accesso dei clienti dei ristoranti ubicati all'interno dell'ambito del Porto Storico di Ancona mediante il rilascio di un tagliando identificativo timbrato e vistato dal titolare dell'esercizio commerciale;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale N° 35/2021, con cui è stato disposto il divieto di accesso veicolare agli avventori dei suddetti esercizi commerciali in ragione del crescente afflusso di persone dirette all'area del Porto Antico durante il periodo estivo in concomitanza di attività ricreative, di pubblico spettacolo, ristorazione ed intrattenimento;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale N° 32/2021, con la quale, in deroga all'art. 2 dell'Ordinanza Presidenziale N° 35/2021 per il periodo dal 25 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 veniva consentito l'accesso veicolare agli avventori diretti alle seguenti attività di ristorazione dal lunedì alla domenica ed esclusivamente nella fascia oraria serale dalle ore 19.00 alle ore 23.00,
- Trattoria da Irma;
 - Manganelli;
 - La Locanda del Porto;
 - Angui;
 - Il Barino;
 - Lievito Mare.
- VISTA** la parziale rimodulazione dei calendari di arrivo/partenza dei traghetti di alcune compagnie armatoriali che scalano regolarmente il porto di Ancona durante il periodo aprile – ottobre, con particolare riferimento al posticipo dell'inizio della linea Ancona-Spalato da parte della compagnia Snav a fine maggio, formalizzata a questa



Autorità con comunicazione dell'Agente Generale Snav in data 3 febbraio 2022;

CONSIDERATO che il Porto Storico risulta interessato da volumi di significativo traffico veicolare legato alle attività portuali nella fascia oraria diurna feriale 08.00 – 18.00, al di fuori della quale i medesimi conoscono un abituale decremento;

VISTO lo stato di difficoltà in cui hanno versato numerose attività commerciali a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 e da ultimo anche delle ripercussioni di natura economica connesse alla contingente crisi che interessa lo scenario internazionale;

RILEVATA la necessità, pertanto, di poter contribuire ad un supporto alle attività degli esercizi commerciali presenti in ambito portuale sino ad una ripresa consolidata delle condizioni economiche favorendo l'accesso veicolare serale degli avventori diretti a tali esercizi;

VALUTATA la possibilità di garantire in sicurezza l'accesso veicolare dell'utenza diretta alle predette attività commerciali presenti in ambito portuale nella fascia oraria serale 19.00 – 23.30. delle giornate dal lunedì alla domenica e nella fascia oraria diurna 12.00 – 14.30 delle giornate del sabato e della domenica vista la riduzione dei volumi di traffico connesso alle attività lavorative portuali in tali specifici archi temporali;

CONSIDERATO necessario continuare nel monitoraggio dei volumi di traffico connessi alle attività portuali nei prossimi mesi ed alle eventuali interferenze che dovessero instaurarsi con il traffico veicolare diretto agli esercizi commerciali;

VISTA l'attività di verifica dell'impatto che il traffico strettamente connesso alle predette attività commerciali avrà nei confronti della viabilità portuale, con particolare riferimento al periodo estivo caratterizzato da una presenza di veicoli diretti agli imbarchi e/o provenienti dagli sbarchi delle unità navali ro/pax. più consistente;



VISTO il controllo teso a garantire il pedissequo rispetto delle imprescindibili condizioni di sicurezza alle quali i flussi di ingresso ed uscita e lo stazionamento degli avventori dovranno uniformarsi, anche in riferimento alle modalità di accesso esplicitamente contenute nel Regolamento degli accessi, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Ancona Rev.2/16 approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale N° 6/2016;

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

ART. 1

Per il periodo decorrente dalla data pubblicazione della presente Ordinanza e sino a nuove disposizioni scaturenti dal monitoraggio dei flussi di traffico in ambito portuale, è consentito l'accesso veicolare:

- nella fascia oraria serale dalle ore 19.00 alle ore 23.30 nelle giornate dal lunedì alla domenica;
- nella fascia diurna limitata alle giornate del sabato, della domenica e festivi dalle ore 12.00 alle ore 14.30

a favore degli avventori diretti alle seguenti attività di ristorazione:

- Trattoria da Irma;
- Manganelli;
- La Locanda del Porto;
- Angui;
- Il Barino;
- Lievito Mare.

L'accesso dell'utenza diretta ai suddetti esercizi commerciali avverrà nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento degli accessi, la circolazione e la sosta dei veicoli



nel porto di Ancona Rev.2/16 approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale N° 6/2016 e pertanto:

- a) l'accesso autoveicoli degli avventori diretti ai suddetti esercizi potrà essere consentito esclusivamente attraverso il Varco della Repubblica del Porto Storico nelle predette giornate e fasce orarie consentite;
- b) il personale di vigilanza ivi operante dovrà provvedere al rilascio di un apposito tagliando al cliente (contromarca) che dovrà essere successivamente timbrato e vistato dall'esercente il locale di ristorazione e riconsegnato alla guardia giurata operante al già menzionato **varco entro e non oltre le ore 23.30**, con un anticipo di 30 minuti rispetto al termine orario entro il quale si conclude il servizio di vigilanza;
- c) in caso di uscita oltre il termine orario delle ore 23.30, ed in via eccezionale, l'utenza potrà transitare attraverso il Varco Da Chio, esibendo a richiesta il tagliando vidimato al personale militare della Guardia di Finanza ivi operante;
- d) i titolari degli esercizi autorizzati alla timbratura dei tagliandi dovranno informare adeguatamente l'utenza circa gli orari di apertura del Varco della Repubblica, avendo altresì cura di segnalare tempestivamente alla Divisione Security dell'ADSP l'eventuale sospensione/cancellazione, anche di natura temporanea, del servizio di ristorazione nelle fasce orarie riferite agli accessi veicolari e contenute nel presente provvedimento; ciò al fine di consentire il trasferimento di corrette disposizioni di servizio al personale di vigilanza operante al varco di ingresso dell'area portuale.
- e) i titolari degli esercizi commerciali autorizzati dovranno provvedere puntualmente alla compilazione delle contromarche a favore degli avventori, subordinando il formale rilascio delle stesse all'effettiva fruizione del coperto presso l'esercizio medesimo.

ART. 2

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ed a giudizio insindacabile dell'ADSP, che si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o a cose riconducibili al traffico veicolare collegato all'accesso ed all'uscita degli avventori degli esercizi commerciali citati al precedente art. 1.



La stessa verrà immediatamente revocata e/o modificata in caso di sopravvenute esigenze riconnesse al monitoraggio dei traffici veicolari che in relazione alla stessa interesseranno le aree portuali, nonché in caso di nuove necessità discendenti dall'andamento dei traffici portuali e della riconnessa operatività portuale.

La stessa potrà essere parimenti revocata per sopravvenute esigenze di ordine pubblico, sicurezza ed incolumità riconnesse all'accessi in argomento.

ART. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli art.1161 e 1174 CN.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle suddette attività, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, 01/04/2022

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo